



Oggetto: Modifica Regolamento Didattico di Ateneo - articolo 19 comma 8

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 art. 11 comma 1;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- VISTI** i Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle Classi delle Lauree e delle Lauree Magistrali e il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 di determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** La Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 3 del 1° ottobre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- PRESO ATTO** che, secondo quanto previsto all'art. 1 del D.M. 930/2022 *“a decorrere dall'A.A. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche”*;
- CONSIDERATO** che il MUR ha chiarito che *“... la doppia iscrizione è consentita anche nelle more delle modifiche dei regolamenti didattici”*, per cui *“non sarà necessario sottoporre il regolamento all'approvazione ministeriale”* poiché



la modifica all'articolo 19, comma 8, "verrà verificata in occasione delle successive modifiche regolamentari";

VISTE

le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 novembre 2022, hanno espresso parere favorevole e approvato la proposta di modifica dell'art. 19, comma 8, del Regolamento Didattico di Ateneo;

RITENUTO

necessario dover apportare modifiche all'articolo 19, comma 8, del Regolamento Didattico di Ateneo;

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dall'A.A. 2022/2023, l'articolo 19, comma 8, del Regolamento Didattico di Ateneo è modificato secondo quanto segue:

Testo vigente	Testo modificato
<p><i>Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio in università italiane, straniere e/o a istituti di istruzione superiore o a più corsi di studi della stessa Università. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.</i></p> <p><i>È invece consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici alle condizioni disciplinate dalla normativa ministeriale.</i></p> <p><i>Per la disciplina della sospensione della carriera e di ulteriori aspetti relativi all'iscrizione contemporanea si rinvia al regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti</i></p>	<p><i>A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.</i></p> <p><i>È, comunque, consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici alle condizioni disciplinate dalla normativa ministeriale.</i></p>



Articolo 2 Il Regolamento Didattico di Ateneo modificato entra in vigore a partire dall'A.A. 2022/2023.

Articolo 3 Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Visto dal Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale